

Sugli autovelox occorre fare ricorso Per semafori e Ztl telecamere in regola

Apparecchi di controllo

Le conseguenze dell'obbligo di omologazione stabilito dalla Cassazione

Multe per mancata revisione e assicurazione legittime solo con ulteriori indagini

Silvio Scotti

La recente ordinanza 10505/2024 della Cassazione, che ha stabilito la necessità dell'*omologazione* dei misuratori di velocità dei veicoli invece dell'attuale *approvazione* ministeriale, continua ad avere un'eco impressionante. Ci si chiede non solo come i ministeri delle Infrastrutture (Mit) e dell'Interno gestiranno la questione, ma pure se possono porsi gli stessi problemi per la rilevazione automatica di altri tipi di infrazioni stradali. Non a caso, la stessa Cassazione ha sottolineato nell'ordinanza il «rilevante impatto pratico nella materia della circolazione stradale». E così è stato, dando origine a molte e diversificate opinioni. Per mettere ordine, occorre partire dalle norme primarie interessate: gli articoli 45 e 142 del Codice della strada.

Autovelox e simili

L'articolo 45 tratta in generale di approvazione e omologazione, senza distinzioni sulle tipologie di apparecchiature e rinviando le specifiche al Regolamento di attuazione (si veda la scheda a destra). Se l'articolo

45 è la norma generale di riferimento per tutte le apparecchiature di rilevazione da remoto delle violazioni al Codice, la questione si pone in modo diverso per l'eccesso di velocità: l'articolo 142 determina in maniera inequivocabile, sia al comma 1 sia al comma 6, che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere omologate. Proprio per questo la Cassazione ha stabilito che per i velocimetri occorre l'omologazione. Ma la situazione è più complicata di come appare: infatti, non essendoci norme tecniche di riferimento, l'omologazione dei rilevatori di velocità non è possibile, in assenza di ulteriori riferimenti normativi; e in tal modo si spiega perché il Mit è ricorso al meccanismo amministrativo dell'approvazione.

Quindi ora come si comporteranno gli organi di polizia? La Cassazione, in base all'articolo 65 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, «assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge», ma le sue decisioni sono vincolanti solo per il giudice del rinvio, quindi altri ricorsi potrebbero avere esito diverso. Ciò non toglie che il principio dell'ordinanza 10505/2024 è molto importante e impone una seria motivazione a un altro giudice che volesse discostarsene.

Comunque, gli apparecchi hanno un'autorizzazione che ne consente messa in opera e funzionamento. Dunque nessuno è obbligato a spegnerle e infatti finora si ha notizia che lo abbiano fatto solo i Comuni di Pordenone e della vicina Cordemans. Così, in sintesi, è probabile che i prevedibili ricorsi avverso i relativi verbali, giungeranno ancora alla Cassazione. È altrettanto pro-

babile che chi in prima battuta ricorgerà alla Prefettura (che deve considerare anche le circolari ministeriali, le quali finora hanno ritenuto legittime le approvazioni) invece che al giudice di pace si vedrà dare torto.

Nel frattempo, in considerazione del tenore letterale dell'articolo 142 del Codice della strada, una soluzione normativa si impone.

Gli altri controlli automatici

Il discorso cambia per le altre infrazioni accertabili da remoto: qui l'omologazione è prescritta espressamente solo per le Ztl, ma si pongono ulteriori questioni (si vedano i prossimi paragrafi).

Le violazioni accertabili da remoto attraverso apparecchiature dedicate sono: i transiti non consentiti in zone a traffico limitato o zone pedonali, gli attraversamenti di incroci con semaforo che vieti il passaggio, il mancato rispetto della linea di arresto, la mancanza di revisione del veicolo, l'assenza di copertura assicurativa obbligatoria.

Zone a traffico limitato

Per le Ztl non ci sono problemi: le telecamere, sul sito del Mit, risultano tutte omologate. E infatti per esse

c'è la norma Uni 10772:2016, che descrive le caratteristiche dei dispositivi che verificano e gestiscono immagini digitalizzate delle targhe dei veicoli, mediante un riconoscimento automatico.

Ai semafori

Non esistono norme tecniche di riferimento, quindi gli apparecchi hanno solo decreti dirigenziali di approvazione, che però citano le norme tecniche sulle telecamere, che consentono il riconoscimento delle targhe e le velocità limite alle quali esso è sicuro ed efficiente. In linea generale il sistema è autorizzato a rilevare sia il mancato rispetto del semaforo, sia il superamento della linea di arresto col veicolo, che costituisce una violazione a parte.

Revisione e assicurazione

Discorso a parte per gli apparecchi che rilevano la mancanza della revisione del veicolo e dell'assicurazione Rca. Oggi non risultano apparecchi omologati (per carenza di norme tecniche) o approvati. Così il ministero dell'Interno ha affrontato la questione della legittimità dei verbali elevati con i sistemi già in uso in una nota del 2019, sancendo che gli accertamenti non possono e non devono essere svolti in automatico, ma possono solo costituire una base documentale per ulteriori accertamenti (sulle banche dati del Mit). Anche in un caso giunto in Cassazione (pronuncia 12681/2023), è stato ritenuto corretto utilizzare il sistema quale punto di partenza per le verifiche del caso e conseguentemente elevare il verbale corretto per la violazione accertata.

LA DIFFERENZA

Nel regolamento attuativo

La distinzione tra omologazioni e approvazioni la fa l'articolo 192 del Dlgs 495/1992: le prime si hanno solo nei casi in cui il Dlgs fissa caratteristiche fondamentali o prescrizioni